

L'avv. Palmieri

esprime parere contrario alla cancellazione che non avvenga contestualmente alla iscrizione all'albo speciale degli avvocati presso l'Ufficio Unico dell'Avvocatura Unica pubblica, convenzionalmente e specificamente costituita di concerto tra comuni e provincia per la gestione unica degli affari legali e contenziosi dei medesimi enti.

deportate dalle av. Palmieri
L'avv. Palmieri ritiene che la convenzione così come oggi formulata e l'Ufficio Avvocatura Unica che ne risulta ex novo costituito, per volontà comune degli enti convenzionati [tutti dotati di promiscua e pari contitolarità] e che si impegnano a garantire la indipendenza e l'autonomia dei legali distaccati, - autonomia e indipendenza sottesi, quali presupposti indefettibili, all'art 23 della legge forense - risponda appieno al modello elaborato dalla sentenza del Cons di St. n. 2731/2017, che, interpretando e combinando i disposti della legge finanziaria e della legge forense, legittima l'esercizio di un'obiettiva funzione professionale da parte dei legali di siffatto Ufficio nel rispetto normativo.

A parere dell'avv Palmieri detti legali hanno titolo alla iscrizione.

M.P.
4.12.2018